

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BENEDETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1959

#### Disciplina dell'esercizio professionale dell'odontoiatria e protesi dentaria

ONOREVOLI SENATORI. — L'esercizio professionale dell'odontoiatria, come è noto, trovava la sua prima logica e razionale codificazione nel 1890 col regio decreto-legge 24 aprile n. 6850, nel quale all'articolo 1 si stabiliva che:

« Chi vuole esercitare la odontoiatria e la flebotomia deve conseguire la laurea in medicina e chirurgia ».

Questo concetto col quale l'Italia, riconoscendo per prima nella odontoiatria un ramo della medicina e chirurgia, si poneva all'avanguardia nel campo della legislazione odontoiatrica mondiale, veniva ribadito nuovamente nel 1912 con il regio decreto-legge 31 marzo n. 298, nel quale all'articolo 1 si sanciva che:

« Chi vuole esercitare la odontoiatria e protesi dentaria deve essere munito della laurea in medicina e chirurgia ».

Dai primi passi mossi dalla odontoiatria come branca della medicina e chirurgia, questa disciplina è andata estendendo sempre più il suo campo di studio e di attività, moltiplicando e perfezionando i suoi metodi di cura, fino a divenire oggi una delle più vaste

e complesse specialità medico-chirurgiche, per l'esercizio della quale si è dimostrata da tempo insufficiente la semplice laurea in medicina e chirurgia.

A partire dal 1908, in effetto, sono sorte progressivamente nei principali centri universitari d'Italia (Milano, Bologna, Pavia, Roma, Torino, Genova, Pisa, Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Padova e Cagliari) scuole di specializzazione postuniversitarie intese a dare, attraverso un corso biennale di specializzazione, un'adeguata preparazione tecnica e pratica ai medici neolaureati che intendono dedicarsi all'esercizio della odontoiatria.

A lato dei grandi progressi scientifici, pratici e didattici conseguiti dall'odontoiatria però, sul piano giuridico l'esercizio di questa specialità chirurgica è rimasto ancorato ai suddetti decreti-legge del 1890 e 1912 in base ai quali « qualunque medico-chirurgo può esercitare la odontoiatria e protesi dentaria, anche se non munito di un adeguato diploma di specializzazione in detta disciplina e ciò con evidente illogicità ma, soprattutto, con gravi e dannose conseguenze nell'ambito della assistenza stomato-odontoiatrica ».

Questa grave lacuna nel campo dell'assistenza sanitaria è stata da tempo sentita e segnalata anche in altre specialità mediche come la radiumterapia per la quale, in base ad una legge del 1934 (legge n. 138, articolo 5 e 8) « è fatto divieto ai medici non specializzati di esercitare la radiumterapia e la roentgenterapia ». È di recente presentazione d'altra parte (1956) un progetto-legge inteso a disciplinare l'esercizio della chirurgia, « inibendo la pratica chirurgica a quei medici che non sono in possesso di un diploma di specializzazione postuniversitario od abbiano acquisito una adeguata, riconosciuta preparazione teorica e pratica in detta specialità ».

Un'analoga proposta di legge, tendente ad impedire l'esercizio della stomato-odontoiatria ai laureati in medicina e chirurgia non

specializzati in detta disciplina chirurgica è stata presentata nella passata legislatura dagli onorevoli Riva ed altri, senza per altro arrivare alla conclusione dell'*iter* legislativo per la fine della legislatura.

Si rende pertanto necessario, nell'interesse della salute pubblica e per garantire una corretta prestazione professionale nel campo della stomato-odontoiatria che venga legalmente sancita « l'obbligatorietà della specializzazione postuniversitaria in odontoiatria per lo esercizio della professione odontoiatrica », provvedimento legislativo atto a garantire il pubblico sulle qualità e capacità professionali del medico a cui viene affidata la cura della bocca e dei denti. Per questa ragione si propone il seguente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'esercizio della professione odontoiatrica è consentito solo a chi, oltre ad aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia, in una delle Università della Repubblica o di uno Stato i cui titoli di studio siano riconosciuti in Italia, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria rilasciato da una facoltà medica della Repubblica presso la quale esista il corso di specializzazione postuniversitario per detta specialità;

b) la libera docenza in odontoiatria e protesi dentaria od in clinica odontoiatrica.

### Art. 2.

In deroga a quanto disposto nel precedente articolo 1, sono autorizzati all'esercizio professionale dell'odontoiatria:

a) I laureati in medicina e chirurgia che all'entrata in vigore della presente legge esercitano personalmente ed esclusivamente da al-

meno quattro anni, la odontoiatria. Il tempo utile per presentare la domanda e i documenti per valersi di questa disposizione transitoria, è di un anno dall'entrata in vigore della presente legge;

b) gli odontoiatri iscritti all'Albo aggiunto dell'Ordine dei medici.

### Art. 3.

I medici chirurghi non contemplati negli articoli 1 e 2 sono autorizzati ad esercitare solo la chirurgia dentaria minore e le cure odontoiatriche ambulatoriali d'urgenza (estrazioni dentarie semplici, apertura di ascessi odontogeni, medicazioni antalgiche), escluse le cure conservative e ricostruttive dei denti (cure radicolari, otturazioni); trattamenti ortognatodontici e le prestazioni protetiche (applicazione di protesi fisse e mobili).

### Art. 4.

È prevista per ogni Provincia, l'istituzione di un registro (Albo) coi nominativi dei medici chirurghi autorizzati all'esercizio della odontoiatria, tenuto a cura degli Ordini dei medici.